



TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione I civile

Il Giudice delegato, dott. Luca Mercuri,

letta la proposta di accordo di composizione della crisi depositato da DANELI GIUSEPPE (CF DNLGPP77A17C352G), nato a Catanzaro il 17.01.1977 e ivi residente alla Via Fiume Neto n. 103; vista la documentazione allegata alla proposta e rilevato che risultano, allo stato, sussistenti i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. n. 3/2012 e s.m.i.;

letta la relazione del gestore della crisi nominato dall'O.C.C. (COA Catanzaro), avv. Pierpaolo Greco;

letta la proposta di accordo e relativo piano di ammortamento come da ultimo depositato il 29.08.22 e vista la documentazione ulteriormente allegata;

verificata, allo stato e sulla base della documentazione in atti, l'assenza di atti in frode dei creditori;

rilevato che la proposta ha i seguenti contenuti:

- somme che il debitore mette a disposizione: € 760,00 mensili (per il mese di dicembre € 1.520,00), oltre a quelle accantonate nella proc. esec. 68/2019 pari ad € 9.389,33. Le stesse saranno così ripartite tra i creditori:

- primo mese dall'omologa: il debitore verserà l'intera somma accantonata per la conversione del pignoramento (pari ad € 9.389,33) nonché la prima mensilità di € 760,00, e così la complessiva somma di € 10.149,33, innanzitutto in favore dell'AdER per il pagamento delle rate della definizione agevolata la cui scadenza - al fine di non decadere dal beneficio - è prevista per il 30.11.2022 (per un ammontare scaduto di € 1.528,68) e la restante parte in favore dei creditori prededucibili in proporzione al credito vantato;

- da dicembre 2022 a marzo 2023: il debitore continuerà i pagamenti in favore dei creditori prededucibili con pagamento integrale al 100% previsto nel mese di marzo; contestualmente, nel mese di febbraio pagherà la rata in scadenza della definizione agevolata in favore dell'AdER;

- dal mese di marzo 2023 sino al mese di maggio 2030: destinerà l'intera somma di € 760,00 mensili per tredici mensilità (a dicembre verserà pertanto il doppio pari ad € 1.520,00) in favore del creditore privilegiato ipotecario Deutsche Bank Spa, il cui credito, comprensivo di interessi frattanto maturati e già calcolati, sarà soddisfatto al 100%;

- dal mese di maggio 2030 al mese di dicembre 2031: verserà la somma di € 760,00 mensili per tredici mensilità in favore degli altri creditori privilegiati in proporzione al credito da ciascuno vantato;

- dal mese di dicembre 2031 al mese di marzo 2034: verserà la somma di € 760,00 mensili per tredici mensilità in favore dei creditori chirografari (per le percentuali di cui al piano, in proporzione) sino a completa estinzione dei debiti;

- la proposta di accordo di composizione della crisi presentata dal Daneli Giuseppe prevede, in sintesi, il pagamento integrale dei debiti prededucibili e di quelli privilegiati, nonché il pagamento parziale dei debiti chirografari nella misura del 45%, con una durata dell'accordo prevista in circa anni 11 e mesi 5 dall'omologa;

rilevato che il giudizio di ammissibilità non deve riguardare tanto la fattibilità economica del piano posto a base della proposta di accordo (comunque attestata dal Gestore della crisi), quanto la logicità e completezza della relativa attestazione;
ritenuto dunque che la verifica giudiziale in questa fase deve avere ad oggetto i requisiti di ammissibilità, il contenuto dell'accordo e la documentazione allegata;

P.Q.M.

visto l'art. 10 l. 3/2012,

FISSA

l'udienza del **13.12.22, ore 9,30**;

ORDINA

- la comunicazione ai creditori, almeno 30 giorni prima del termine sotto indicato (e di cui all'art. 11, comma 1 L.3/12), presso la loro residenza o la sede legale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto, a cura del Gestore della crisi e con onere di documentarne l'adempimento nel fascicolo telematico;
- la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito internet del Tribunale, a cura del Gestore della crisi e a spese del ricorrente;

AVVERTE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice, saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui verrà eseguita la pubblicità del decreto;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

AVVERTE

i creditori che dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, al Gestore della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui sopra.

In mancanza di quanto sopra, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

che ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti: a tal fine non saranno computati i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione; non hanno, parimenti, diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta;

DISPONE

fin d'ora che, ove l'accordo venga raggiunto, il Gestore della crisi provveda a trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60%, allegando il testo dell'accordo stesso.

AVVERTE

i creditori che nei dieci giorni successivi al ricevimento della detta relazione, essi possono sollevare le eventuali contestazioni mediante memoria da trasmettere al Gestore della crisi;

DISPONE

che il Gestore provveda poi a depositare in Cancelleria la relazione di cui all'art. 12, comma 1, allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonchè un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Si comunichi al ricorrente e al Gestore della crisi.

Catanzaro, lì 11/10/2022

Il G.D.
dott. Luca Mercuri